



Misure nazionali di accesso al credito per le imprese

Con il D.L. 23/2020 (“Liquidità” o “Credito”) sono state previste due diverse misure transitorie che vanno esaminate in parallelo.

L’**art. 1** contempla la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari attraverso SACE S.p.A. (interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti).

L’**art. 13** semplifica e amplia l’operatività del Fondo di garanzia per le PMI (Ministero dello sviluppo economico).

Al momento, per le imprese del settore agricolo e della pesca, che potranno comunque beneficiare, in base alla dimensione aziendale, della Garanzia SACE o della garanzia del Fondo PMI, in via diretta (se aventi Codice Ateco 01.60, 01.70 e 02.00) o in via indiretta (con la controgaranzia di un Confidi specializzato), il **comma 11 dell’art. 13** ha previsto l’applicazione dello strumento della garanzia PMI tramite l’ISMEA a cui sono stati appositamente assegnati 100 milioni euro per il 2020.

Le imprese interessate alle diverse misure dovranno comunque rivolgersi alle Banche/Intermediari finanziari/Confidi/ISMEA per conoscere tempi e condizioni delle singole operazioni finanziarie, la documentazione accessoria, oltre che per reperire la relativa modulistica.

GARANZIA SACE

Le garanzie di Stato opera sui finanziamenti richiesti fino al 31 dicembre 2020 (la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito).

L’efficacia della misura è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

La Banca (o altro soggetto abilitato all’esercizio del credito) esaminerà la richiesta ed effettuerà l’erogazione del finanziamento a valle del rilascio della garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.

Condizioni:

- Possono beneficiare delle garanzie SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI;





- l'impresa, alla data del 31.12.2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese "in difficoltà" e, alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni "deteriorate";
- sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un pre-ammortamento di durata fino a 24 mesi, pagando alla banca solo gli interessi e in un secondo momento la somma dovuta.
- l'ammontare del finanziamento assistito non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi: 25% del fatturato in Italia 2019 (come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale); il doppio dei costi del personale dell'impresa in Italia relativi al 2019 (come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio);
- potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i suddetti limiti;
- l'impresa che beneficia della garanzia deve assumere l'impegno:
 - per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
 - di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
- il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria;
- la percentuale massima di garanzia è pari al:
 - 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
 - 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
 - 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
- Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia sono:
 - per i finanziamenti a PMI, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;





- per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

[1 punto base = 0,01%]

- le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

[Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore e dal costo della garanzia.]

FONDO DI GARANZIA PMI

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.

Possono richiedere la Garanzia Diretta le Banche, gli Intermediari finanziari (art. 107 TUB), le Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo, i soggetti Gestori (SGR, Sicav, Sicaf, ecc.), gli Operatori di microcredito (per le sole operazioni di microcredito, le Imprese di assicurazione.

Possono richiedere la Riassicurazione: i Confidi e gli Intermediari finanziari.

Il Fondo NON interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Nuove regole valide fino al 31 dicembre 2020

- gratuità della garanzia;
- garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario da parte del Fondo (andranno comunque presentati alla Banca i dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario);
- La garanzia potrà essere riconosciuta anche:
 - a soggetti segnalati in centrale rischi a fronte di "inadempienze probabili" nonché con presenza di operazioni classificate come "scadute" o "sconfidenti deteriorate" successivamente alla data del 31 gennaio 2020 (restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze");



- alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento;

- zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti;
- importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
- estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da seguente tabella:

Limite ricavi del beneficiario	Durata Finanziamento	Periodo preammortamento	Importo massimo finanziamento	Importo garanzia diretta	Importo garanzia in riassicurazione
Nessun limite	Fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi fino a un Max € 25.000	100%	100%
€ 3.200.000			25% dei ricavi fino a un Max € 800.000	100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confido di altro fondo	
Nessun limite	Fino a 72 mesi		Uno tra i seguenti importi: - doppio spesa salariale 2019 - 25% ultimo fatturato - fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi	90%	100%

- possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell'importo del debito rinegoziato;
- estensione automatica della garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19;
- possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00;





- anticipazione dell'erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo;
- potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l'aumento dell'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l'accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l'innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull'ammontare complessivo del portafoglio;
- possibilità di concedere (a partire dall' 11 aprile 2020), la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;

ISMEA

La garanzia ISMEA è riservata alle imprese agricole e della pesca.

La garanzia opererà per finanziamenti finalizzati a sostenere il capitale circolante, realizzazione di opere di miglioramento fondiario; ricerca, sperimentazione, innovazione tecnologica e valorizzazione commerciale dei prodotti; costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole o di quelle connesse; acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole o di quelle connesse; operazioni di rinegoziazione del debito, destinate in particolare alla trasformazione a lungo termine di precedenti passività contratte e breve ed a medio termine.

Caratteristiche principali:

- assenza di costi per la garanzia;
- importo massimo finanziabile pari a 5 milioni di euro;
- durata del finanziamento fino a **6 anni**;
- copertura dell'80% del finanziamento e rinegoziazione di prestiti precedenti con l'aggiunta del 10% di liquidità.

